REGOLAMENTO (CEE) N. 3354/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1327/89 che autorizza la Spagna a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1327/90 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 2,

considerando che la Spagna ha depositato anteriormente al 1° ottobre 1990, a norma del regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 — 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89 [4], una domanda giustificata di modifica della delimitazione delle zone escluse dal campo di applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88, a partire dalla campagna viticola 1991/1992;

considerando che nelle zone indicate nell'allegato si ravvisa un rischio di spopolamento e c'è il pericolo che sia compromessa la politica qualitativa perseguita, mentre sono limitate le possibilità di colture alternative; che i criteri che hanno informato l'approvazione di tale elenco corrispondono a quelli definiti all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88; che il potenziale viticolo delle superfici riconosciute idonee alla produzione di v.q.p.r.d. nell'insieme delle zone ivi contenute è inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1327/89 della Commissione [5] è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1991/1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.
(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.
(4) GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.
(5) GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 8.

ALLEGATO

Zone viticole per le quali la Spagna è autorizzata a non applicare le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88

Superfici viticole riconosciute idonee alla produzione di v.q.p.r.d., qu. p. r. d., a seguito della loro iscrizione in un registro ad hoc, secondo la procedura nazionale decisa in applicazione del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (1), situate nelle seguenti province e per le seguenti denominazioni :

Regione	Denominazione di origine	Provincia
Castilla y León	Bierzo	León
	Ribera del Duero	Burgos, Segovia, Soria, Valladolid
	Rueda	Ávila, Segovia, Valladolid
	Toro	Valladolid, Zamora
Castilla-La Mancha	Almansa (varietà bianche)	Albacete
	Mancha (varietà rosse)	Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo
	Méntrida (varietà bianche)	Toledo
	Jumilla (varietà bianche)	Albacete
	Valdepeñas (varietà rosse)	Ciudad Real
Valencia	Almansa	Valencia : comune di Ayora
	Utiel-Requena	Valencia : comuni di Requena e di Venta del Moro

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.